



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 01/04/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 17 marzo 2004, n. 44

L.R. 28.11.1983, n. 210 - art. 6 - LR 25 agosto 2003, n. 17 - comma 3. IPAB Istituto "Vittorio Emanuele II" con sede in Giovinazzo. Estinzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 17 marzo 2004 in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2003 di norma del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2003;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su proposta del Commissario Straordinario dell'EPAB Istituto "Vittorio Emanuele II" con sede in Giovinazzo, in esecuzione della deliberazione n. 89 dell'1.10.2003, concernente l'estinzione dell'Ente, eretto in Ente Morale con R.D. 19.9.1884 avente per lo scopo l'assistenza, il mantenimento e la formazione educativa dei minori della Provincia di Bari che si trovano in particolari situazioni di bisogno, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 28.11.1983 n. 20, perché lo stesso non è più in grado di perseguire i propri scopi statutari;
- preso atto che a seguito della predetta proposta è stata attivata la procedura di estinzione dell'Ente in questione e che con nota raccomandata A.R. n. 42/SS/3055/s del 13.10.2003 è stato richiesto al Consiglio Comunale di Giovinazzo il parere previsto dall'art. 62 della legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e ai sensi del 3° comma dell'art. 17 della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17;
- preso atto che il Comune di Giovinazzo, con nota n. 26880 dell'11.11.2003, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 4.11.2003;
- preso atto che con nota raccomandata A.R. n. 42/SS/3056/s del 13.10.2003 è stato richiesto al Consiglio Provinciale di Bari il parere previsto dall'art. 62 della legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e del V comma dell'art. 17 della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17 e che, Ara l'altro, ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto dell'Ente, approvato con Decreto dell'Assessore regionale ai Servizi Sociali 31 marzo 1987, n. 48, la Provincia è

tenuta al contributo a pareggio del bilancio dell'ente;

- preso atto che con nota n. 4042/AA.GG.2.1.2 del 26.11.2003 il Presidente della Provincia ha dichiarato che il decorso del termine di cui all'art. 62 della legge 17/7/1890 n. 6972, fissato per emettere parere con atto deliberativo, il parere della Provincia deve ritenersi confermativo della volontà favorevole dell'estinzione dell'ente;

- preso atto che, a seguito e anche in riferimento all'incontro svoltosi il giorno 23/12/2003 presso la Presidenza della Giunta Regionale, con nota n. 4340/AA.GO./2.1.2 del 23/12/2003, il Presidente della Provincia di Bari ha trasmesso il protocollo d'intesa, intervenuto tra la medesima Provincia ed il Comune di Giovinazzo, con la deliberazione n. 342 del 15. 12.2003 della Giunta Provinciale di Bari di approvazione del medesimo protocollo e di formale parere favorevole all'estinzione dell'ente;

- preso atto che con nota n. 30934 del 22.12.2003, il Sindaco del Comune di Giovinazzo ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta comunale di Giovinazzo n. 269 del 19.12.2003 di approvazione del protocollo d'intesa.

- preso atto che con detto protocollo la Provincia di Bari ed il Comune di Giovinazzo hanno definito i reciproci impegni in ordine agli adempimenti, agli oneri e ai rapporti sia presistenti che conseguenti all'estinzione, anche in riferimento alle situazioni pendenti del personale e alla sua definitiva collocazione.

- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo dell'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona di accogliere la predetta istanza in quanto l'ente non è più in grado di perseguire i propri scopi statutari;

- visti gli atti rimessi dall'ente, dai quali si deduce che l'Istituzione:

- non ha beni immobili;

- ha in servizio n. 22 unità di personale di ruolo e non di ruolo indicato nell'allegato h) alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 dell'1.10.2003;

- ha i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo come indicato negli allegati a) e g) alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 dell'1.10.2003.

- il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2002, approvato con deliberazione del commissario Straordinario n. 34 del 2.4.2003, riporta le seguenti risultanze finali:

- Fondo cassa Euro 88.207,86

- Residui Attivi Euro 461.291,50

Totale Attivo Euro 549.499,36

- Residui Passivi Euro 549.499,36

Avanzo di Amministrazione Euro 0;

- La situazione patrimoniale dell'Istituzione al 31.12.2003, allegata alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 dell'1.10.2003 evidenzia un disavanzo di amministrazione di Euro 568.963,45 comprensivi degli stipendi dovuti al personale sin dal mese di marzo 2003;

- vista la deliberazione n. 123 del 17.2.2004 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'Ente di che trattasi per le motivazioni che si intendono integralmente riportate nel presente provvedimento;

- richiamato il D.P.R. 15. 1.72 n. 9;

- vista la legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e il 3° comma dell'art. 17 della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17;

- richiamate le LL.RR. 4.7.74 n. 22 e 28.11.1983 n. 20;

DETERMINA

Art. 1

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto "Vittorio Emanuele II" con sede in Giovinazzo è estinta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica del presente provvedimento.

Art. 2

I beni patrimoniali dell'ente estinto sono attribuiti in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Giovinazzo. Il medesimo Comune subentra nella situazione attiva e passiva, nonché nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art 7 della l.r. n. 20/83 e con l'assegnazione del relativo personale di ruolo e no di ruolo regolarmente in servizio alla data di estinzione, secondo lo status giuridico ed economico in atto.

Sono fatte salve le intese tra la Provincia di Bari e il Comune di Giovinazzo formalmente intervenute con il protocollo d'intesa approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 342 del 15. 12.2003 e della Giunta Comunale n. 269 del 19.12.2003.

Art. 3

Il Comune di Giovinazzo è, altresì, incaricato di provvedere al versamento dell'Archivio dell'ente al competente archivio di Stato, a norma dell'art. 32 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409.

Art 4

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona del Settore.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare si compone di numero sei pagine, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 lett. k) della L.R. 12.4.1994 n. 13 così come disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 123 del 17.2.2004.

Di Carlo
